



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 92 del 29/01/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI PROTESI TRAPEZIOMETACARPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIKAI SPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 161/2024

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CESARINO PANARELLI il 29/01/2024 12:18:13 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2024 / 92 del 29/01/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che è necessario provvedere alla fornitura di "Protesi trapeziometacarpale", necessarie alle esigenze delle strutture di ortopedia dell'Azienda, come risulta da richiesta in atti del 21/09/2023 del Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia/Traumatologia dell'Azienda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per ap

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



provvisionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che il prodotto di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, nè oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell' affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



DATO ATTO della definizione di “affidamento diretto” di cui all’art. 3 dell’All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest’ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l’affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi;
- l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall’art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi del sopra citato all’art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



CONSIDERATO altresì che, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, il principio di rotazione, il cui rispetto di norma comporta il divieto di invitare a partecipare alla procedura successiva il contraente uscente e gli operatori economici precedentemente invitati e non affidatari, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura comunque aperta al mercato, nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come confermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4 del 10 luglio 2019, da ritenersi ancora valide, in quanto non sostituite per la disciplina dell'affidamento diretto dall'All.to II.1 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che, l'indizione della suddetta procedura risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di dispositivi medici, prodotti di diagnostica di laboratorio e anatomia patologica, farmaci e altri beni sanitari di importo inferiore a € 139.000,00, adottata con decreto n. 52 del 19/01/2023, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che in data 07/11/2023 si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



DATO ATTO che, in osservanza delle disposizioni normative e delle Linee Guida ANAC sopra citate, la pubblicazione sulla Piattaforma Sintel della richiesta di offerta indirizzata alla ditta individuata, è stata resa comunque visibile a qualunque operatore economico iscritto nel relativo elenco in quanto in possesso dei requisiti generali, al fine di consentire di presentare richiesta di essere invitato a partecipare alla medesima procedura, senza alcuna limitazione del numero di operatori economici invitabili, con la riserva di eventuale posticipo a loro favore dei termini di presentazione delle offerte;

DATO ATTO altresì, che è stato pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, avviso informativo della suddetta Richiesta di Offerta, indicante i termini e le modalità per la presentazione di eventuali richieste di essere invitati a presentare offerta per la medesima fornitura;

DATO ATTO che la modalità di pubblicazione sopra citata è quindi, di fatto, equiparabile ad una indagine di mercato di cui all'art. 2 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, avendone tutti i contenuti ivi previsti, senza alcuna limitazione nel numero degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura ed ammessi a presentare offerta;

DATO ATTO che:

- è stata invitata a presentare offerta la ditta MIKAI SPA di Genova;
- hanno chiesto di essere invitate a partecipare alla procedura anche le seguenti ditte:
 - ADLER ORTHO SPA di Cormanico (MI);
 - BIMAR ORTHO SRL di Verona;
 - IMPLANTCAST di Torino;

DATO ATTO CHE entro i termini stabiliti, ossia entro il 21/11/2023, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- MIKAI SPA € 25.200,00 Iva esclusa;
- BIMAR ORTHO SRL € 35.100,00 Iva esclusa;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che, in caso di ricevimento di diverse offerte ammissibili, la fornitura sarebbe stata aggiudicata tenuto conto del prezzo, previo giudizio di congruità delle offerte economiche presentate e previa valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST, circa l'idoneità (testata anche mediante campionatura) e la qualità dei prodotti in relazione allo specifico utilizzo previsto, assicurando in ogni caso la scelta di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta MIKAI SPA è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti della Struttura Complessa di Ortopedia/Traumatologia dell'Azienda, oltre che congrua ed economicamente la più vantaggiosa, in quanto in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Direttore della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 25.200,00 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto conservato in atti;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta MIKAI SPA del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che, trattandosi di nuovo acquisto non è comparabile con una spesa pregressa per la fornitura di prodotti analoghi;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 5.040,00 (iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



DATO ATTO che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 93.840,00 Iva esclusa, così determinato:

- € 25.200,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 5.040,00 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;
- € 8.400,00 (IVA esclusa) opzione di proroga per 12 mesi;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dott. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Patrizia Ferrari infermiera professionale del blocco operatorio del Presidio di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di protesi trapeziometacarpale per le esigenze delle strutture di ortopedia aziendali, alla Ditta MIKAI SPA, per il periodo di 36 (trentasei) mesi dalla data del presente atto al 23/01/2026, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione conservato in atti;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 26.208,00 (iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80110151 come di seguito indicato:
 - Anno 2024 quanto a € 8.736,00 iva inclusa;
 - Anno 2025 quanto a € 8.736,00 iva inclusa;
 - Anno 2026 quanto a € 8.736,00 iva inclusa;
3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa come di seguito specificata:
 - ✓ € 5.241,60 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;
 - ✓ € 8.736,00 iva inclusa, opzione di proroga per 12 mesi;
4. di dare atto che in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 40.185,60 Iva inclusa, così determinato:
 - € 26.208,00 (iva inclusa) importo di aggiudicazione;
 - € 5.241,60 (iva inclusa) opzione di incremento del 20%;
 - € 8.736,00 (iva inclusa) opzione di proroga per 12 mesi;
5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
6. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Patrizia Ferrari, Infermiera professionale del blocco operatorio del Presidio di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 161/2024



7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 92 del 29/01/2024

Fascicolo 518/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 161/2024

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CESARINO PANARELLI il 29/01/2024 12:18:13 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2024 / 92 del 29/01/2024

